



AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA

***Oggetto:** formalità per gli atti di nomina relativi alla variazione degli organi societari, nonché dei verbali di approvazione dei bilanci di esercizio da trasmettere all'ufficio del registro delle imprese.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., ed in particolare il comma 3, che attribuisce ad uno specifico Ufficio la tenuta del Registro delle Imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile, alla predetta legge e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i.;

Considerato che il Registro delle Imprese costituisce l'unica fonte con validità legale dei fatti e degli atti riguardanti il tessuto economico-imprenditoriale e che, conseguentemente, le relative evidenze determinano nei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti, informazioni che hanno piena valenza giuridica;

Visto, in particolare, l'art. 2383, 4° c.c. che prevede l'iscrizione della nomina degli amministratori nel Registro delle Imprese, a cura degli amministratori stessi entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina;

Considerato che la predetta norma è applicabile anche alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo di cui all'art. 2475 c.c.;

Atteso che le istruzioni ministeriali, relative alla compilazione della modulistica da utilizzare per la trasmissione delle richieste di iscrizione e di deposito nel Registro delle Imprese, contenute nella Circolare del 6 maggio 2016, n. 3689/C del Ministero dello Sviluppo Economico, prevedono che, seppure non sia prevista dalle disposizioni normative, la richiesta di iscrizione nel Registro della nomina degli amministratori deve essere corredata dal relativo verbale dell'assemblea dei soci a fini esclusivamente probatori, volti a comprovare che la decisione sia stata effettivamente assunta dall'organo deputato;

Constatato il perdurare delle criticità nelle richieste di pubblicazione delle nomine degli organi sociali, con particolare riferimento agli amministratori, determinate dalle innumerevoli incongruenze rilevate nei relativi atti di nomina e di variazione inviati all'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma;

AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

Atteso che le predette criticità, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riferiscono a divergenze nelle copie dei verbali, afferenti la medesima istanza, relative alla data di nomina o ad incongruenze sui nominativi dei soggetti nominati, tali da non consentire l'effettiva individuazione della data di nomina dell'organo amministrativo e dei suoi componenti;

Rammentato che, anche per consolidata giurisprudenza del Giudice del Registro delle Imprese di Roma, pur non potendo l'ufficio del Registro delle Imprese sindacare la validità sostanziale degli atti, l'ufficio stesso deve certamente valutare la congruenza delle singole domande e degli atti allegati;

Atteso, dunque, che non è possibile procedere all'iscrizione ovvero al deposito di domande contenenti atti incongruenti tra loro o con quanto già iscritto nel Registro delle Imprese, determinandosi, in caso contrario, il venir meno del legittimo affidamento da parte di terzi in ordine alla legalità e validità delle informazioni contenute nel Registro stesso;

Ritenuto, pertanto, che, in presenza delle suindicate incongruenze, l'Ufficio del Registro delle Imprese non può procedere all'iscrizione delle domande;

Visto, dunque, l'art. 2478 c.c. che, per le società a responsabilità limitata, prevede che sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, che le decisioni prese ai sensi del primo periodo del 3° comma del successivo art. 2479, debbano essere trascritti senza indugio nel "*libro delle decisioni dei soci*";

Visto, altresì, l'art. 2421 c.c. che, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, prevede, tra i libri obbligatori, quello "*delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee*", in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

Ritenuto necessario, al fine di potenziare il grado di conoscibilità delle vicende e degli eventi societari, attraverso l'iscrizione nel Registro di informazioni e dati certi che non affievoliscano in alcun modo il principio di legittimo affidamento dei terzi rispetto a quanto ivi pubblicato, che siano trasmessi al Registro delle Imprese gli atti di nomina e di variazione degli amministratori preventivamente trascritti nei relativi libri sociali e che venga inviata una copia conforme all'originale dell'atto trascritto;

Valutata, inoltre, la necessità, al fine di ridurre le criticità evidenziate, che le stesse prescrizioni siano estese anche alle domande relative al rinnovo degli altri organi societari;

Constatato, inoltre, che vengono frequentemente riscontrate incongruenze anche nei verbali delle assemblee attestanti l'approvazione dei bilanci di esercizio, che devono essere obbligatoriamente allegati ai bilanci medesimi ai sensi dell'art. 2435 c.c., e ravvisata, pertanto la necessità di richiedere la preventiva trascrizione nei libri delle adunanze assembleari anche dei verbali di approvazione dei bilanci allegati alle istanze di deposito;

Ritenuto, inoltre, opportuno che sia allegata la copia del verbale delle decisioni relative alla nomina e alle variazioni degli organi societari nonché all'approvazione dei bilanci di esercizio, trascritta

sul libro delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, prodotta nel formato pdf/a completa della dichiarazione di conformità all'originale trascritto, quest'ultima sottoscritta digitalmente dall'amministratore della società o da un professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 24 novembre 2000 n. 340; eccezion fatta per il caso in cui tale dichiarazione di conformità all'originale sia contenuta in un atto verbalizzato dal notaio;

DISPONE

- per effetto delle disposizioni e dei principi sopra richiamati che, a decorrere dal 20 giugno 2022, gli atti relativi alla **nomina/variazione degli organi societari** devono essere trasmessi all'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in copia conforme all'originale trascritti sul libro delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci;
- altresì, che, per effetto delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, sempre a decorrere dal 20 giugno 2022, gli atti relativi **all'approvazione dei bilanci di esercizio** devono essere trasmessi all'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in copia conforme all'originale trascritti sul libro delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci;
- che, pertanto, non si potrà procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle istanze per le quali non sono state espletate le predette necessarie formalità, le quali saranno oggetto di un provvedimento di rifiuto ai sensi degli artt. 2189 cc e 11 del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i., se non regolarizzate nel termine assegnato;
- che gli atti prodotti in copia conforme ed allegati alle istanze in questione devono essere codificati ad "uso interno" e saranno consultabili esclusivamente previa formale richiesta di accesso da parte dei soli aventi diritto in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

Roma 13 giugno 2022